chine, avrà da pagare il proprietario della macchina?

Dunque bisogna esprimerlo chiaramente, perchè la dizione non apparirebbe chiara.

Fracassi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Fracassi. Io credo che ci sia un malinteso. Dicendo « proprietari di macchine » non ho inteso dire proprietari del fondo. Molti di coloro che esercitano la industria di trebbiare il grano nelle diverse proprietà, hanno macchine, non proprie, ma che prendono in affitto. In questi casi ci troviamo di fronte a chi esercita direttamente la macchina, come fuochista, macchinista, che l'accompagnano e ne sono come subconcessionari, o di fronte a chi le ha prese in affitto e non ne è il proprietario. In entrambi i casi il contadino può trovarsi ad aver da fare con persone di responsabilità pratica molto limitata.

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Per esercente si deve intendere colui che, avendo preso una macchina in affitto, fa eseguire dai suoi dipendenti il lavoro di questa macchina; altrimenti finirebbero con l'andarci di mezzo quei poveri diavoli, che esercitano materialmente la macchina, cioè i macchinisti, i fuochisti. Ora questi debbono naturalmente essere liberi da qualsiasi obbligo. Bisogna che la dizione sia chiara.

Fracassi. Il proprietario della macchina, quando darà in affitto la macchina stessa, come pensa a garantirsi pel pagamento dell'affitto penserà pure a garantirsi che sia adempiuto l'obbligo di assicurare gli operai.

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Fracassi.

Gianolio, *relatore.* Neppure la Commissione può accettarlo.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Fracassi.

Chi lo approva si alzi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Pongo ora a partito l'intero articolo 4, compresa l'aggiunta concordata tra Ministero e Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alle disposizioni dell'articolo 9, sono sostituite le seguenti:

« La misura delle indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio, dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° nel caso di inabilità permanente parziale sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità cominciando dal sesto giorno;

4° nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal sesto giorno;

5° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità è ad essi devoluta in parti eguali senza distinzione di gradi;

b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera precedente, ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità è divisa fra essi in parti uguali;

c) qualora sia sopravvivente il coniuge e concorra coi discendenti dei quali alla lettera *a*), ad esso coniuge sono devoluti due quinti dell'indennità e gli altri tre quinti sono come sopra assegnati ai discendenti. Qualora il coniuge non concorra che cogli ascendenti, sono a lui devoluti tre quinti dell'indennità e gli altri due quinti sono assegnati agli ascendenti. Quando non esistano discendenti o ascendenti nelle condizioni previste alle lettere *a* e *b*, l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

« Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

« In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito coll'art. 26.

« L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avve-